

STATUTO

della associazione "Centro Studi della Valle del Ceno *Cardinale Antonio Samoré*"

Denominazione, scopo, attività e sede

Articolo 1

E' costituita una associazione sotto la denominazione:

"Centro Studi della Valle del Ceno *Cardinale Antonio Samoré*",

detto anche per brevità "Centro Studi della Valle del Ceno".

Articolo 2

Il Centro Studi della Valle del Ceno non ha fini di lucro.

Esso si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di arrecare benefici di natura socio-culturale alla collettività della Val Ceno, includendo in questo termine sia le persone che vi risiedono (svantaggiate a seguito del fenomeno di desertificazione abitativa in atto) sia le comunità originarie della Valle del Ceno, formatesi all'estero a causa del vasto, storico movimento di emigrazione.

Il Centro Studi della Valle del Ceno è sorto, infatti, perché i suoi fondatori:

- (a) hanno inteso valorizzare - a beneficio di tutta la collettività della Val Ceno - il patrimonio storico, artistico ed ambientale, le tradizioni morali e religiose di questa valle e dei suoi nativi vicini e lontani;
- (b) si sono proposti di collegare idealmente e spiritualmente i

nativi della Valle del Ceno, che - per virtù di operosità e di lavoro in terre lontane - tengono alto il nome ed il prestigio della Patria; si sono proposti di tener vivi i loro vincoli con la terra di origine, mettendo in rilievo gli elementi fondamentali della tradizione cristiana, umanistica e civile da cui queste comunità hanno tratto il coraggio e la tenacia per le loro imprese.

Articolo 3

Per la realizzazione dei propri scopi, il Centro Studi della Valle del Ceno si propone di svolgere la propria attività nei seguenti settori:

- (a) tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente, della Val Ceno, visto nel suo complesso sotto il profilo della natura e dell'uomo; quindi tutela, promozione e valorizzazione della natura, dei beni materiali, mobili ed immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, così come dei beni immateriali ivi esistenti;
- (b) promozione della cultura e formazione, entrambe queste attività essendo finalizzate allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, nonché alla preservazione del patrimonio di storia, conoscenze e tradizioni popolari proprie dei nativi vicini e lontani.

Il Centro Studi della Valle del Ceno potrà svolgere attività accessorie, in quanto integrative alle attività sopra elencate, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo

articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Centro Studi della Valle del Ceno potrà:

- (i) promuovere la conoscenza del patrimonio naturale e di quelli artistici, archeologici e culturali; promuovere la conoscenza dei beni materiali ed immateriali esistenti in vallata, ivi incluse le conoscenze e le tradizioni, in modo da stimolare lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni interessate, in armonia con la natura dei luoghi;
- (ii) segnalare alle competenti Autorità - e fornire alle stesse la propria assistenza di tipo culturale per - gli interventi atti ad individuare, catalogare, restaurare e conservare i beni naturali e quelli artistici e culturali, da preservare guardando sia al presente che al futuro;
- (iii) studiare, progettare e sperimentare (a livello di laboratorio e pilota) i modi e le forme di una adeguata utilizzazione dei fattori di eccellenza con l'obbiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e compatibile delle attività di vallata;
- (iv) indire e/o partecipare a convegni di studio, conferenze, corsi di formazione; richiamare l'attenzione degli studiosi e dei giovani sul significato e l'importanza di una cultura di valle ai fini di una valida progettazione dell'ambiente sia naturale che umano;

- (v) promuovere collegamenti e contatti a livello nazionale ed estero per studiare, progettare e sperimentare iniziative parallele, aventi attinenza con le necessità e le aspettative della vallata per il presente e per il futuro;
- (vi) organizzare e/o partecipare a manifestazioni (quali, ad esempio mostre, concerti, ecc.); produrre studi e provvedere alla loro pubblicazione; svolgere altre attività accessorie quali la fornitura di servizi e la vendita di libri, manifesti ed altri oggetti, il tutto comunque correlato agli scopi ed alle attività del Centro Studi della Valle del Ceno, destinando tutti i relativi proventi al sostegno delle attività dell'associazione;
- (vii) produrre e gestire un proprio sito/portale web (o, più in generale, una propria piattaforma informativa "multidevice") da utilizzarsi esclusivamente come strumento di diffusione delle conoscenze, di comunicazione con le comunità di nativi lontani, di sostegno agli Enti, scuole ed imprenditori locali, utilizzando gli eventuali relativi proventi per il sostegno dell'attività dell'associazione;
- (viii) partecipare a bandi e/o concorsi, presentando proposte di iniziative rientranti nello scopo dell'associazione, anche corredate dalla relativa documentazione prevista per la concessione di finanziamenti; trattare e stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati nell'interesse dell'associazione;

- (ix) trattare accordi e convenzioni con istituti di credito ed altri enti finanziari, al fine di ottenere trattamenti agevolati e di usufruire di erogazioni benefiche, ed in sintesi
- (x) compiere tutte quelle operazioni necessarie ed utili al conseguimento degli scopi prefissi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il Centro Studi può avvalersi sia di prestazioni gratuite sia di prestazioni retribuite.

Articolo 4

Il Centro Studi della Valle del Ceno ha sede a Bardi (Parma) in Via San Francesco n.25.

Patrimonio

Articolo 5

Il patrimonio è costituito da:

- (a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà del Centro Studi della Valle del Ceno;
- (b) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di bilancio;
- (c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate del Centro Studi della Valle del Ceno sono costituite:

- (d) dalle quote associative;
- (e) dal ricavato derivante da attività accessorie quali, ad esempio, la vendita di libri ed altri oggetti, la prestazioni di servizi, l'organizzazione di corsi e/o

laboratori di formazione, di manifestazioni, convegni, conferenze (o la partecipazione a tali tipi di eventi);

(f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:

(i) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

(ii) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali e culturali.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto a una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente alla data dello scioglimento.

Associati

Articolo 6

Possono essere associati del Centro Studi della Valle del Ceno tutti coloro, persone fisiche e giuridiche (ivi inclusi associazioni, comitati e cooperative senza scopo di lucro ed enti), che ne condividono gli scopi.

Diventano associati tutti coloro che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo ed abbiano versato, all'atto dell'ammissione la quota associativa, fissata per quell'anno dal Consiglio

Direttivo.

Gli associati, in regola con il pagamento delle quote annuali di associazione, sono obbligati:

- (a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- (b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- (c) a versare la quota associativa così come determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Agli associati spetta di:

- (a) partecipare alle attività dell'associazione;
- (b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- (c) accedere alle cariche associative.

Inoltre l'associato che, per la materia sottoposta all'approvazione di un organo dell'associazione, abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione, si asterrà dal votare.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Articolo 7

Condividendo le finalità del Centro Studi della Valle del Ceno,

hanno aderito all'associazione in veste di patrocinatori, le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

- (a) Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, nella persona del suo Presidente in carica;
- (b) Amministrazioni Comunali di vallata (Bardi, Bore, Varano de' Melegari, Varsi e Fornovo di Taro), nella persona di un Sindaco scelto tra e dai Sindaci dei suddetti Comuni, in concomitanza con il rinnovo degli organi dell'associazione.

I rappresentanti delle suddette Pubbliche Amministrazioni possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Articolo 8

Gli associati che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 9

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci, per:

- (a) morosità superiore a dodici mesi nel pagamento della quota sociale o
- (b) per comportamento in contrasto con gli scopi dell'associazione ovvero

(c) per persistenti violazioni delle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari e/o del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di avviare la procedura di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà dare all'interessato comunicazione scritta degli addebiti mossigli, avendogli anche consentito facoltà di replica.

L'associato dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Organi dell'associazione

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- (a) l'Assemblea degli associati;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente;
- (d) il Collegio dei Revisori;
- (e) il Comitato Tecnico Scientifico.

Le cariche amministrative vengono ricoperte senza compensi. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Assemblea

Articolo 11

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati,

ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva aderente all'Associazione da almeno tre mesi, dispone di un solo voto.

Articolo 12

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata (anche a mezzo e-mail) a ciascun associato, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente o del Collegio dei Revisori o su domanda scritta, motivata e firmata da almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dei Comuni aderenti al Centro Studi della Valle del Ceno.

Per la validità della sua costituzione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, con delega scritta. Le deleghe sono ammesse solo nel numero di una per ogni associato partecipante all'assemblea.

Articolo 13

Spetta all'Assemblea deliberare:

- (a) sul bilancio, consuntivo e preventivo;
- (b) sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- (c) sulla nomina del Presidente e dei membri degli altri organi dell'associazione;
- (d) sull'eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;
- (e) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- (f) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio di quest'ultima;
- (g) sull'esclusione di associati e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- (h) su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 14

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano state approvate dalla metà più uno degli associati presenti aventi diritto di voto, eccezion fatta per le delibere riguardanti la nomina degli organi direttivi, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati di maggiore età, aventi diritto di voto e presenti all'adunanza.

Inoltre per le deliberazioni riguardanti:

- (a) l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti di maggiore età e con diritto di voto;

- (b) lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Consiglio Direttivo ed amministrazione

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto:

- (a) da dieci associati maggiorenni, nominati dall'Assemblea;
- (b) da un associato maggiorenne, scelto - in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Direttivo - dai Presidenti di enti non commerciali e di cooperative senza scopo di lucro, associate al Centro Studi della Valle del Ceno ed aventi sede nei Comuni di Bardi, Bore, Varano de' Melegari, Varsi, Fornovo di Taro;
- (c) dal Presidente in carica della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno;
- (d) dal Sindaco scelto dalle Amministrazioni Comunali aderenti al Centro Studi della Valle del Ceno.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i propri membri un Vice Presidente ed un Segretario; può nominare inoltre, fra i propri membri o esternamente, un Direttore ed un Tesoriere, sempre che l'Assemblea non abbia già provveduto a tali nomine.

Su invito scritto del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche: i membri del Collegio dei Revisori, il Direttore ed il Tesoriere (se scelti esternamente al Consiglio Direttivo) ed altri

professionisti la cui presenza sia giudicata di volta in volta necessaria o opportuna dallo stesso Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea rimarranno in carica tre anni così come resteranno in carica per lo stesso periodo i membri menzionati ai paragrafi (b) e (d) di questo articolo.

Il Vice Presidente, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere, se nominati, resteranno in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Articolo 16

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, presenti le proprie dimissioni o, per altre cause, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà cooptare il sostituto, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è investito, senza limitazioni, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve tra l'altro:

- (a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- (b) provvedere alla stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo e quindi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- (c) determinare le quote associative annuali e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- (d) predisporre, se del caso, un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, regolamento che, una volta stilato, dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione e quindi obbligatoriamente osservato da tutti gli associati;
- (e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- (f) predisporre le proposte di esclusione di associati nei casi e secondo le modalità previste dallo statuto e sottoporle all'Assemblea.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed, in genere, alle materie che competono al Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e da inviarsi (anche a mezzo e-mail) a ciascun membro del

Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini, saranno ugualmente valide le adunanze a cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dei Comuni aderenti al Centro Studi della Valle del Ceno.

Articolo 19

Per la validità delle deliberazioni occorre;

- (a) la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e
- (b) il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, aventi diritto di voto.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente (o da chi ne ha fatto le veci) e dal segretario.

Il Presidente

Articolo 21

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di

fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente se nominato o, in assenza, al rappresentante del Consiglio Direttivo, scelto da quest'ultimo fra i propri membri più anziani, aventi diritto di voto.

Il Presidente ha il compito:

- (a) di presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- (b) di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di urgenza può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo i provvedimenti adottati a ratifica dello stesso, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione di delibere del Consiglio Direttivo al Vice Presidente e/o al Direttore e/o al Tesoriere, ove nominati e/o a singoli membri del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 23

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo interno dell'Associazione con compiti di supporto alle attività dell'assemblea e del Consiglio Direttivo in termini di proposte ed indirizzo.

Tali funzioni di proposta e indirizzo si rivolgono in particolare:

- a) alla individuazione delle aree di azione e intervento prioritarie per l'associazione;
- b) alla formulazione degli orientamenti per la pianificazione delle attività, in modo da assicurare il perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione nel modo più ampio possibile sul territorio;
- c) al supporto alla attuazione e valutazione delle attività messe in atto dalla Associazione.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, con pubblica motivazione, nell'ambito di cittadini italiani o stranieri che abbiano contribuito validamente alla realizzazione degli scopi dell'associazione e da esperti di aree scientifiche, storico e/o culturali che abbiano rilevanza con le finalità e l'attività svolta dall'Associazione.

L'attività del Comitato Tecnico Scientifico ha natura consultiva e non vincolante per il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un minimo di tre ad

un massimo di sei membri, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, con la partecipazione del Consiglio stesso e si riunisce almeno una volta all'anno.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico non possono far parte del Consiglio Direttivo in quanto sono incompatibili.

Bilancio

Articolo 24

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea:

- (a) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e
- (b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività, di cui al precedente art. 3.

Gli utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 25

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27

CC, nei seguenti casi:

- (a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- (b) per le altre cause, di cui all'art. 27 CC.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto come disposto nel precedente art. 5.

Norma di chiusura

Articolo 26

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed a quelle del Capo II del Titolo II del Libro I del codice civile.